

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 312)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERONESI e BALBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1968

Esenzione delle case di campagna dall'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 21 ottobre 1964, n. 1013, nell'istituire una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, considera, all'articolo 1, assoggettabili al tributo sia i fabbricati ritenuti, a norma delle disposizioni vigenti, di lusso sia i fabbricati censiti o da censire nel nuovo catasto edilizio urbano nelle categorie A-1 e A-8 a condizione però che la costruzione, per questi ultimi, sia stata iniziata successivamente alla data del 29 maggio 1946.

La norma è particolarmente chiara, ma troppo generalizzata e tale da non poter quindi contemplare casi particolari come quelli dei fabbricati facenti parte integrante di aziende agricole.

Trattasi, come sempre, di immobili di vecchissima costruzione, accatastati alle categorie A-1 e A-8 ed adibiti ad abitazione dei dirigenti dell'azienda e spesso anche, in parte, destinati a magazzini ed a depositi aziendali.

Ai sensi del disposto del primo comma dell'articolo 1 della legge n. 1013, tali fabbricati, a prima vista, per la loro vecchia costruzione e destinazione, sembrerebbero

estranei alla sfera di applicazione dello speciale tributo ma, purtroppo, il presupposto per l'assoggettamento non è da ricercare nell'accatastamento alle categorie A-1 e A-8, ma nella considerazione che trattasi di fabbricati di lusso ai sensi del decreto ministeriale 4 dicembre 1961, che considera tali « le case circondate da giardino o parco o area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta e composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale con superficie utile complessiva superiore a metri quadrati 200, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitto e scala ».

Quasi tutte le case padronali di campagna, in base al disposto del citato decreto ministeriale, rientrerebbero nella sfera di applicazione dello speciale tributo pur non avendo nessuna caratteristica di lusso ed un proprio autonomo reddito effettivo.

Si rende indispensabile, quindi, pur nel rispetto pieno della finalità della legge, eliminare il lamentato inconveniente con tutte le gravi conseguenze e sperequazioni che lo stesso comporta.

A tale scopo presentammo un disegno di legge nella scorsa legislatura, analogo ad

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

altri disegni di legge presentati da altre parti politiche. Risottoponiamo oggi al vostro esame, nella speranza di un favorevole accoglimento, tale disegno di legge che si concreta in un articolo unico tendente a rendere inapplicabile, per le case e ville facenti

parte di aziende agricole, il particolare requisito contenuto al n. 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1961, fermi restando gli altri requisiti contemplati nel citato decreto o nelle leggi 2 luglio 1949, n. 408, e 2 febbraio 1960, n. 35.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le case o ville di vecchia costruzione, situate nell'ambito di aziende agricole, sono da considerare di lusso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 21 ottobre 1964, n. 1013, solo quando abbiano le caratteristiche elencate nel decreto ministeriale, previsto dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, con esclusione però di qualsiasi riferimento a proporzione tra superficie coperta ed area scoperta anche se destinata a parco o giardino.